



Decisione n. 4909 del 10 gennaio 2022

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. Avv. L. Salamone – Membro supplente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 22 novembre 2021, in relazione al ricorso n. 7794, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell'Arbitro concerne il tema della responsabilità dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, in particolare sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi informativi anche in relazione alla illiquidità dei titoli e alla non appropriatezza degli investimenti al profilo di rischio dell'investitore. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

2. Dopo aver presentato reclamo in data 19 maggio 2020, cui l'intermediario ha dato riscontro con nota del 13 novembre dello stesso anno in maniera non giudicata soddisfacente, i ricorrenti, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si sono rivolti all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

I ricorrenti espongono di essere attualmente titolari di azioni dell'intermediario per un valore complessivo di € 124.914,00, osservando che tali titoli *«hanno costituito*

da sempre [...] i risparmi a cui attingere in caso di necessità proprie o dei congiunti». I ricorrenti sottolineano che al momento di effettuare gli investimenti avevano sempre ricevuto «ampie rassicurazioni» circa la facile liquidabilità delle azioni, che d'altronde nel corso degli anni erano anche sempre riusciti a vendere in pochi giorni. I ricorrenti espongono ancora che tale situazione si è tuttavia modificata nel tempo, e che nel 2016, in seguito alla loro richiesta di vendere parte delle azioni detenute, si sono visti opporre dall'intermediario un «netto rifiuto», così scoprendo che le azioni erano improvvisamente «diventate illiquide».

I ricorrenti lamentano che l'intermediario si sarebbe reso inadempiente agli obblighi cui era tenuto nella prestazione dei servizi di investimento sotto molteplici profili. In particolare, i ricorrenti si dolgono del fatto che il resistente avrebbe omesso di dare loro informazioni della sopravvenuta natura illiquida delle azioni e avrebbe omesso di rilevare il carattere inadeguato dell'investimento rispetto al loro profilo.

Sulla base di quanto esposto i ricorrenti concludono chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento del danno che viene quantificato nella misura del capitale attualmente investito.

3. L'intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento chiedendo il rigetto del ricorso.

Il resistente ricostruisce innanzitutto la genesi del rapporto intrattenuto con i ricorrenti e la cronologia degli investimenti da questi effettuati. Al riguardo l'intermediario sottolinea che i ricorrenti, clienti sin dal 1997, hanno eseguito le operazioni di investimento tra il 28 dicembre 2001 e il 6 agosto 2009, acquistando, rispettivamente, il ricorrente n. 2.409 azioni per un controvalore di € 231.211,17 e la ricorrente n. 687 azioni per un controvalore di € 58.191,21. Il resistente prosegue, quindi, sottolineando che il ricorrente ha poi venduto, tra il 14 settembre 2011 e il 16 gennaio 2012, n. 1.950 azioni ricavando la somma di € 215.365,00, sicché egli resta attualmente titolare di n. 459 azioni.

Il resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché a suo giudizio non corrispondente con il contenuto del reclamo del 19 gennaio 2020, con cui i ricorrenti hanno contestato soltanto la mancata esecuzione degli ordini di disinvestimento sulle residue azioni detenute, impartiti a partire dal 2016, e non

anche inadempimenti che sarebbero stati commessi dall'intermediario in occasione dell'acquisto degli strumenti finanziari.

In ogni caso il resistente eccepisce la prescrizione delle pretese risarcitorie fondate sui già menzionati inadempimenti, in quanto si tratta di operazioni di acquisto eseguite tutte oltre il decennio dal ricorso.

L'intermediario fa, infine, presente che i ricorrenti hanno percepito negli anni dividendi lordi per complessivi € 43.939,73, (rispettivamente il ricorrente per € 27.876,79 e la ricorrente per € 16.062,94).

4. I ricorrenti si sono avvalsi della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, Regolamento ACF.

I ricorrenti replicano all'eccezione di prescrizione affermando che il *dies a quo* del relativo termine decennale non coinciderebbe con la data di acquisto dei titoli, bensì con il giorno del verificarsi del pregiudizio di cui si chiede il risarcimento, e dunque con il giorno della sopravvenuta illiquidità.

5. Anche il resistente si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi dell'art. 11, comma 6, Regolamento ACF, senza peraltro apportare sostanziali elementi di novità al dibattito.

DIRITTO

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

Nel caso in esame non è controverso tra le parti che le operazioni di investimento eseguite dai ricorrenti si sono esaurite tutte nel periodo compreso tra il 28 dicembre 2001 e il 6 agosto 2009, sicché le stesse sono state eseguite in un periodo antecedente il decennio dalla stessa proposizione del reclamo, che rappresenta – a tutto concedere, e dunque anche a volerlo interpretare estensivamente – il primo atto con cui i ricorrenti hanno fatto valere gli inadempimenti da parte del resistente agli obblighi concernenti la prestazione dei servizi di investimento, ed in particolare poi degli obblighi di informazione sulla illiquidità degli strumenti finanziari e di mancata rilevazione del carattere asseritamente inappropriato al loro profilo di investitori.

2. Ne consegue, dunque, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, costituendo principio consolidato negli orientamenti dell'Arbitro – che non vi è ragione di rimettere in discussione – che il *dies a quo* della decorrenza del termine

decennale di prescrizione della pretesa risarcitoria si indentifica con quello in cui l'inadempimento si consuma, e in cui si realizza, conseguentemente, la lesione del bene protetto, ossia la lesione del diritto del cliente di poter orientare consapevolmente le proprie scelte di investimento.

Non può essere, invece, seguita la tesi, sostenuta dai ricorrenti, che vuole identificare il *dies a quo* nel giorno in cui si manifesta la perdita sull'investimento compiuto, giacché tale esito non solo rappresenta la normale alea implicita in ogni investimento ma - specie quando si manifesta, come nel caso, a distanza di molti anni dalla decisione di compiere l'operazione - costituisce anche un evento che non necessariamente può dirsi una conseguenza immediata e diretta, in termini causali, dell'inadempimento agli obblighi che devono essere assolti nella fase precontrattuale da parte dell'intermediario.

3. Quanto precede è assorbente. Solo per scrupolo di completezza, il Collegio non si può esimere peraltro dal sottolineare che nel caso di specie i ricorrenti non sembrano oltretutto neppure autenticamente dolersi di un inadempimento dell'intermediario degli obblighi informativi al momento dell'acquisto, quanto piuttosto del fatto che le azioni hanno perduto nel tempo quel carattere di pronta liquidabilità che - per loro stessa ammissione, e come del resto dimostra la facilità con cui il ricorrente ne ha dismesso ingenti quantitativi tra il 2011 e il 2012 - esse in origine potevano vantare.

Sotto questo profilo, dunque, il ricorso si paleserebbe in ogni caso come infondato, dal momento che essendo state le operazioni autonomamente decise, e non essendo le azioni evidentemente illiquide nel tempo in cui gli investimenti sono stati compiuti, non è configurabile a carico dell'intermediario un obbligo di informare il cliente del mutamento delle condizioni di liquidità delle azioni detenute dal cliente nel proprio portafoglio.

PQM

Il Collegio respinge il ricorso.

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi